

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

2001/419/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate** ..... 1

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata** ..... 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi** ..... 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 1093/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre** ..... 17

Regolamento (CE) n. 1094/2001 della Commissione del 5 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 23

- ★ **Regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002)** ..... 25

- ★ **Regolamento (CE) n. 1096/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1081/1999, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999 nel settore delle carni bovine** ..... 33

- ★ **Regolamento (CE) n. 1097/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che fissa l'aiuto relativo alla campagna 2001/2002 per le pesche e le pere destinate alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio** ..... 36

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1098/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità .....	37
* Regolamento (CE) n. 1099/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo .....	38
* Regolamento (CE) n. 1100/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli .....	39
* Regolamento (CE) n. 1101/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che fissa le percentuali di riduzione applicabili alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane	41
Regolamento (CE) n. 1102/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che stabilisce, per il mese di maggio 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero .....	42
Regolamento (CE) n. 1103/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1303/2000 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda il bilancio previsionale .....	44
Regolamento (CE) n. 1104/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	46

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2001/420/CE:

* Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata .....	47
--	----

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 28 maggio 2001**  
**relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate**

(2001/419/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30 e 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La lotta contro la produzione e il traffico illeciti di stupefacenti è una preoccupazione comune delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie degli Stati membri.
- (2) La possibilità di trasmettere in modo lecito tra le autorità degli Stati membri campioni di sostanze controllate sequestrate a fini di individuazione, di indagine e di perseguimento dei reati oppure ai fini dell'analisi giudiziaria degli stessi accrescerebbe l'efficacia della lotta contro la produzione e il traffico illeciti di stupefacenti.
- (3) Non esistono attualmente norme giuridiche vincolanti che disciplinino la trasmissione tra le autorità degli Stati membri, di campioni di sostanze stupefacenti controllate sequestrate. Sarebbe pertanto opportuno creare un sistema a livello di Unione europea per consentire una trasmissione regolamentata di detti campioni. Tale sistema dovrebbe applicarsi a tutte le forme di trasmissione sequestrate tra Stati membri di campioni di sostanze controllate. La trasmissione dovrebbe essere basata su un accordo tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro di destinazione.
- (4) La trasmissione dovrebbe essere effettuata in condizioni di sicurezza che impediscano qualsiasi utilizzazione abusiva dei campioni trasportati,

DECIDE:

*Articolo 1*

**Istituzione di un sistema di trasmissione dei campioni**

1. La presente decisione istituisce un sistema per la trasmissione tra Stati membri di campioni di sostanze controllate.

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 4 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. La trasmissione di campioni di sostanze controllate (in seguito denominati: «campioni») è considerata lecita in tutti gli Stati membri quando è effettuata ai sensi della presente decisione.

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione, per «sostanze controllate» si intende:

- a) qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, menzionata negli elenchi I o II della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, nonché da detta convenzione come modificata dal protocollo del 1972;
- b) qualsiasi sostanza menzionata negli elenchi riveduti I, II, III e IV della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;
- c) qualsiasi sostanza soggetta a misure di controllo disposte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

**Punti di contatto nazionali**

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale competente ai fini dell'attuazione della presente decisione.

2. Le informazioni relative ai punti di contatto nazionali designati, comprese eventuali successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio, che provvede a fare pubblicare dette informazioni nella Gazzetta ufficiale.

3. I punti di contatto nazionali, eventualmente in collaborazione con altri organi nazionali competenti, sono gli unici organi competenti ad autorizzare la trasmissione di campioni ai sensi della presente decisione, fatte salve le pertinenti disposizioni sulla reciproca assistenza giuridica in campo penale.

<sup>(2)</sup> GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

*Articolo 4***Accordo in merito alla trasmissione di campioni e riscontro del ricevimento**

1. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro che intende spedire un campione e il punto di contatto nazionale dello Stato membro al quale detto campione è destinato concordano il trasporto prima di procedere alla trasmissione. A tal fine, essi utilizzano il formulario per la trasmissione dei campioni di cui all'allegato.

2. Quando la trasmissione di un campione implica il trasporto attraverso il territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato «Stato membro di transito»), il punto di contatto nazionale di tale Stato membro di transito è successivamente informato del trasporto previsto dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di spedizione. A tal fine, ogni Stato membro di transito riceve una copia del formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato prima che si sia dato inizio alla trasmissione.

3. Lo Stato membro di destinazione dà riscontro del ricevimento del campione allo Stato membro di spedizione.

*Articolo 5***Modalità di trasporto**

1. Il trasporto di campioni è effettuato in condizioni di sicurezza.

2. Le seguenti modalità di trasporto, sono considerate sicure:

- a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione;
- b) trasporto per corriere;
- c) trasporto in valigia diplomatica;
- d) trasporto per posta raccomandata (espresso).

3. Il formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato di cui all'articolo 4 accompagna il campione per l'intera durata del trasporto.

4. Le autorità degli Stati membri interessati non ostacolano né trattengono alcun trasporto corredato di formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato, a meno che essi abbiano dubbi quanto al fatto che il trasporto sia effettuato legalmente. In caso di dubbi sulla legalità di detto formulario, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che trattiene il trasporto prende immediatamente contatto con i punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili della compila-

zione del formulario di trasmissione dei campioni al fine di chiarire la questione.

5. Se la modalità prescelta per la spedizione è il trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione, a tale funzionario non è consentito indossare un'uniforme, né svolgere eventuali altre funzioni operative collegate al trasporto, a meno che non siano compatibili con la normativa nazionale applicabile e concordate tra gli Stati membri di spedizione, di transito o di destinazione. In caso di trasporto aereo, si può viaggiare solo con compagnie registrate in uno degli Stati membri.

*Articolo 6***Quantità e utilizzazione del campione**

1. La quantità del campione non eccede quella ritenuta necessaria ai fini dell'attività di polizia e dell'attività giudiziaria o ai fini dell'analisi dello stesso.

2. L'utilizzazione del campione all'interno dello Stato membro di destinazione è concordata dal medesimo con lo Stato membro di spedizione, fermo restando che i campioni possono essere utilizzati a fini di individuazione, di indagine e di perseguimento di reati oppure ai fini dell'analisi giudiziaria degli stessi.

*Articolo 7***Valutazione**

1. La presente decisione è soggetta a valutazione nell'ambito del Consiglio dopo almeno due anni e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore.

2. Ai fini della valutazione, il punto di contatto nazionale di ogni Stato membro di spedizione archivia copia di tutti i formulari di trasmissione dei campioni rilasciati durante almeno gli ultimi cinque anni.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. BODSTRÖM

## ALLEGATO

## FORMULARIO DI TRASMISSIONE DEI CAMPIONI

- A. **Numero di riferimento:** (codice del paese espresso con due lettere/anno/numero progressivo)
- B. **Punto di contatto nazionale responsabile della spedizione del campione**
- B.1. Nome:
- B.2. Recapito:
- B.3. Timbro:
- B.4. Firma e data:
- C. **Autorità di spedizione, autorità ricevente e utilizzazione prevista del campione nello Stato membro di destinazione**
- C.1. Il campione proviene da:
- C.1.1. Nome:
- C.1.2. Recapito:
- C.2. Il campione è destinato a:
- C.2.1. Nome:
- C.2.2. Recapito:
- C.3. Il campione è destinato ad essere utilizzato ai fini di:
- a) individuazione di reati;
- b) indagini relative a reati;
- c) perseguimento di reati;
- d) analisi giudiziaria;
- e) altro.
- D. **Natura e quantità del campione**
- D.1. Natura del campione (indicarne la composizione):
- D.2. Quantità del campione (indicarne la quantità esatta, vale a dire grammi, numero di pastiglie, ecc.):
- E. **Modalità del trasporto e itinerario previsto**
- E.1. Per il trasporto sarà utilizzata la seguente modalità:
- a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione;
- b) trasporto per corriere;
- c) trasporto per valigia diplomatica;
- d) trasporto per posta raccomandata (espresso).
- E.2. Itinerario previsto (indicare luogo di partenza, destinazione e itinerario generale tra detti due punti):
- E.3. Quando il trasporto dev'essere effettuato da un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione, indicare il mezzo di trasporto previsto (treno, automobile, ecc.):
- E.4. Punti di contatto nazionali degli Stati membri da informare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:
- F. **Punto di contatto nazionale che prende in consegna il campione**
- F.1. Nome:
- F.2. Recapito:
- F.3. Timbro:
- F.4. Firma e data:
-

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2001 DEL CONSIGLIO  
del 28 maggio 2001  
relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii), e l'articolo 63, punto 3), lettera a),

vista l'iniziativa della Repubblica francese <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Tra il momento in cui una persona, titolare di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato membro, arriva nel territorio di questo Stato e il momento in cui essa riceve un titolo di soggiorno che le consenta di circolare liberamente nel territorio degli altri Stati membri può intercorrere un certo lasso di tempo.
- (2) È opportuno agevolare la libera circolazione dei titolari di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in attesa del titolo di soggiorno mediante una disposizione ai cui sensi tale visto, che attualmente consente solo il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato che ha rilasciato detto visto, avrebbe al tempo stesso valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, purché il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
- (3) Tale misura costituisce un primo passo verso l'armonizzazione delle condizioni di rilascio dei visti nazionali per soggiorni di lunga durata.
- (4) Occorre pertanto modificare la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e l'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria <sup>(3)</sup>.
- (5) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A

della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis <sup>(4)</sup>.

- (6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 di detto protocollo, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (7) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999 <sup>(5)</sup>.
- (8) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sostituito dal testo seguente:

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 13.7.2000, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 18 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 318.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

*«Articolo 18*

I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione. Per un periodo non superiore a tre mesi dalla data iniziale di validità, un visto di questo tipo può avere valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati in conformità o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 e se il titolare soddisfa le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e). In caso contrario, tale visto permette al titolare solo di transitare per il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) ovvero figure nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare.»

*Articolo 2*

Nella parte I dell'Istruzione consolare comune, il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente:

*«2.2. Visto per soggiorni di lunga durata*

I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria normativa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Tuttavia, per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati in conformità o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e se il titolare soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e) di tale convenzione, riportate nella parte IV della presente Istruzione. In caso contrario, consentono al titolare soltanto il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen o figure nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. BODSTRÖM

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6,

considerando quanto segue

- (1) Il regolamento (CE) n. 2202/96 ha istituito un regime di aiuti per le organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità, elencati nell'articolo 1 del suddetto regolamento.
- (2) Per garantire un'applicazione uniforme del regime occorre definire le campagne di commercializzazione degli agrumi e i periodi equivalenti.
- (3) Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o priconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione <sup>(4)</sup>, e, dall'altro, le imprese di trasformazione. Le organizzazioni di produttori possono anche agire in alcuni casi come imprese di trasformazione. Occorre precisare il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.
- (4) Per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati entro una data determinata, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro un certo limite, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti.
- (5) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione di agrumi dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti. Occorre altresì che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori

comunicano alle autorità competenti gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime.

- (6) Esiste uno stretto legame tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito ottenuto. Questa materia prima deve pertanto rispondere a determinati requisiti minimi.
- (7) Nelle domande di aiuto per ciascun prodotto devono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità, tenuto conto degli elementi che figurano nei contratti.
- (8) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere aggiornata una documentazione adeguata, nonché, in particolare, precisare le superfici coltivate ad arance, piccoli agrumi, limoni, pompelmi e pomeli sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione <sup>(6)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 <sup>(8)</sup>, ai fini di ispezioni o di controlli ritenuti necessari.
- (9) Per la gestione del regime di aiuti occorre, da un lato, definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto e, dall'altro, stabilire determinate sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni, di mancato rispetto dei contratti o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999 <sup>(10)</sup>. Occorre pertanto abrogare detto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.<sup>(9)</sup> GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.<sup>(10)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 35.

- (11) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

CAPITOLO II

CONTRATTI

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

## CAPITOLO I

## DEFINIZIONI E CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

## Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericognosciuti in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento;
- b) «associazione di organizzazioni di produttori»: le associazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
- c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;
- d) «trasformatore»: un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96.

## Articolo 2

1. Le campagne di commercializzazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96, qui di seguito denominate «campagne», hanno la seguente durata:

- a) dal 1° ottobre al 30 settembre per:
- le arance dolci,
  - i mandarini, le clementine e i satsuma,
  - i pompelmi e i pomeli;

b) dal 1° giugno al 31 maggio per i limoni.

2. L'aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano mandarini, clementine e satsuma è concesso soltanto per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nel corso del periodo dal 1° ottobre al 30 giugno.

3. Per una determinata campagna, il «periodo equivalente» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 va:

- dal 1° luglio della campagna precedente al 30 giugno della campagna in corso per le arance,
- dal 1° ottobre al 30 giugno della campagna in corso per i mandarini, le clementine e i satsuma,
- dal 1° luglio della campagna precedente al 30 giugno della campagna in corso per i pompelmi e i pomeli,
- dal 1° marzo della campagna precedente al 28/29 febbraio della campagna in corso per i limoni.

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, sui quali si fonda il regime di aiuti (in prosieguo: «i contratti»), sono stipulati per iscritto. Essi sono stipulati separatamente per ciascuno dei prodotti di base indicati all'articolo 1 del suddetto regolamento e recano un numero d'identificazione. I contratti possono assumere una delle forme seguenti:

- a) contratto vigente tra un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, da un lato, e un trasformatore, dall'altro;
- b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori coincide con il trasformatore.

Per ciascuno dei prodotti di base di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, può essere in vigore un solo contratto di campagna e/o un solo contratto pluriennale alla volta tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore.

2. I contratti riguardano:

- a) l'intera campagna di cui trattasi nel caso di contratti di campagna;
- b) almeno tre campagne nel caso di contratti pluriennali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2202/96.

Per quanto riguarda le clementine, vengono stilati contratti distinti per ciascuna delle due destinazioni possibili: succo e segmenti.

3. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria;
- b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;
- c) il quantitativo di materie prime da consegnare per la trasformazione; nel caso dei contratti pluriennali, tale quantitativo è ripartito tra le varie campagne;
- d) il calendario delle consegne ai trasformatori;
- e) l'obbligo, per i trasformatori, di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto di cui trattasi;
- f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il trimestre di consegna; il pagamento può essere eseguito solo mediante trasferimento bancario o postale.

Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo e le condizioni di pagamento; un eventuale ritardo di pagamento non può superare novanta giorni dalla data di consegna di ogni partita;

- g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.

4. Nel caso di contratti di campagna, il prezzo di cui al paragrafo 3, lettera f), può essere modificato, col mutuo consenso delle parti, mediante le clausole aggiuntive scritte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e unicamente per i quantitativi supplementari fissati in tali clausole.

5. I contratti pluriennali possono riguardare nel contempo la produzione dei membri dell'organizzazione di produttori che sottoscrive il contratto e la produzione dei membri di altre organizzazioni di produttori qualora si applichi l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Per essere ammissibili all'aiuto di cui alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96, i quantitativi consegnati nell'ambito dei contratti pluriennali ammontano almeno a 1 000 tonnellate per ciascun contratto, per ciascun prodotto considerato e per ciascuna campagna.

7. Nel caso di contratti pluriennali, il prezzo di cui al paragrafo 3, lettera f), per ciascuna campagna è già stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto. Tuttavia, il prezzo da applicare per una determinata campagna potrà essere soggetto a revisione col mutuo consenso delle parti tramite una clausola aggiuntiva al contratto, stilata anteriormente al 1° luglio della campagna di cui trattasi per i limoni e anteriormente al 1° novembre della campagna di cui trattasi per gli altri prodotti.

8. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti, con particolare riguardo alle indennità che il trasformatore o l'organizzazione di produttori deve versare in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

#### Articolo 4

Nel caso di un impegno di conferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il contratto relativo alla produzione dei membri dell'organizzazione di produttori di cui trattasi è considerato stipulato dopo che sono state trasmesse all'autorità competente le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, nonché i riferimenti e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;
- b) la stima del raccolto totale;
- c) il quantitativo destinato alla trasformazione, suddiviso per tipo di contratti;
- d) il calendario delle consegne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d);
- e) l'impegno delle organizzazioni di produttori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto.

Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 6.

#### Articolo 5

1. I contratti sono conclusi entro le seguenti date:
  - a) il 1° novembre per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli;
  - b) il 1° luglio per i limoni.
2. Per i contratti di campagna, il quantitativo inizialmente previsto nel contratto di trasformazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), può essere modificato col mutuo

consenso delle parti, mediante una o due clausole aggiuntive scritte.

Il quantitativo globale previsto dalla clausola o dalle clausole non può essere superiore al 40 % del quantitativo iniziale previsto dal contratto. Se le clausole sono due, ciascuna non può riguardare un quantitativo superiore al 20 % del suddetto quantitativo iniziale. Le clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono.

I quantitativi consegnati dai nuovi membri di cui all'articolo 8, paragrafo 5, sono compresi in queste clausole.

3. Per i contratti pluriennali, il quantitativo previsto per ciascuna campagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), può essere modificato col mutuo consenso delle parti, mediante una clausola aggiuntiva scritta. Tale clausola reca il numero d'identificazione del contratto cui si riferisce. Essa è stipulata anteriormente al 1° luglio della campagna di cui trattasi per i limoni e anteriormente al 1° novembre della campagna di cui trattasi per gli altri prodotti. Per ogni campagna, il quantitativo da consegnare fissato nella clausola aggiuntiva non può essere superiore al 40 % del quantitativo fissato inizialmente nel contratto per la stessa campagna.

#### Articolo 6

1. L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la sua sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui è prevista la trasformazione. Detti esemplari devono pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi dall'inizio delle consegne.

Il totale dei quantitativi che figurano in tutti i contratti sottoscritti da una determinata organizzazione di produttori non può essere superiore, per prodotto, al quantitativo della produzione destinata alla trasformazione indicato dalla stessa organizzazione di produttori nel quadro dell'articolo 4, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

2. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, a condizione che tale trasmissione tardiva non pregiudichi le possibilità di controllo.

### CAPITOLO III

#### INFORMAZIONI DA COMUNICARE

#### Articolo 7

1. Le organizzazioni di produttori che intendano beneficiare dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 e i trasformatori che intendano sottoscrivere contratti con dette organizzazioni ne informano l'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, l'organismo designato dallo Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, entro trenta giorni prima dell'inizio della campagna. Essi comunicano in tale occasione le informazioni

richieste dallo Stato membro di cui trattasi, necessarie per la gestione e il controllo del regime di aiuti. Fra queste informazioni figura in ogni caso la capacità oraria di estrazione, pastorizzazione e concentrazione di ogni unità di trasformazione. Gli Stati membri possono stabilire che le comunicazioni:

- a) siano fatte soltanto dalle nuove organizzazioni di produttori, o dai nuovi trasformatori, qualora le informazioni relative alle altre organizzazioni o agli altri trasformatori siano già disponibili;
- b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o ad un periodo illimitato.

2. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori e i trasformatori comunicano alle autorità competenti, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, la settimana in cui iniziano le consegne e la trasformazione. Tale obbligo si reputa adempiuto se le organizzazioni di produttori e i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima del termine suddetto.

3. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna per i quali, secondo le autorità competenti, non è possibile un adeguato controllo sui requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

#### Articolo 8

1. L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la sua sede sociale le seguenti informazioni per ciascun prodotto:

- a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore con cui sono stati stipulati contratti, nonché i riferimenti e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;
- b) la stima del raccolto totale;
- c) il quantitativo destinato alla trasformazione;
- d) le rese medie per ettaro dell'organizzazione di produttori e la percentuale media di tale quantitativo consegnata alla trasformazione durante le due campagne precedenti.

2. Le organizzazioni di produttori o i singoli produttori di cui trattasi forniscono le informazioni previste al paragrafo 1 all'organizzazione di produttori firmataria del contratto, che le trasmette all'organismo designato dallo Stato membro, qualora l'organizzazione di produttori firmataria del contratto:

- a) commercializzi la produzione destinata alla trasformazione dei membri di altre organizzazioni di produttori, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96; e/o
- b) ammetta a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96.

3. Per poter beneficiare degli aiuti, le organizzazioni di produttori e i singoli produttori di cui al paragrafo 2 sottoscrivono accordi con l'organizzazione di produttori firmataria del contratto.

Questi accordi riguardano l'intera produzione agrumicola consegnata alla trasformazione dalle organizzazioni di produttori e dai singoli produttori di cui trattasi e recano almeno i seguenti elementi:

- a) numero di campagne oggetto dell'accordo;
- b) quantitativi da consegnare alla trasformazione, ripartiti per produttore, per prodotto e secondo il calendario delle consegne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d);
- c) effetti del mancato rispetto dell'accordo.

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti di cui al primo comma, con particolare riguardo alle indennità che l'organizzazione di produttori o il singolo produttore devono versare in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.

4. Entro trenta giorni prima dell'inizio della campagna di cui trattasi, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, unitamente a una copia degli accordi di cui al paragrafo 3, all'organismo di cui al paragrafo 1.

5. Qualora un produttore aderisca ad un'organizzazione di produttori successivamente alle date di cui al paragrafo 4, le informazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, gli accordi di cui al paragrafo 3 sono trasmessi, per quanto riguarda il nuovo membro, all'organismo indicato al paragrafo 1 entro trenta giorni dalla data a partire dalla quale la sua adesione ha efficacia.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera a), e del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo:

- il sistema di identificazione delle parcelle è quello applicato per il sistema integrato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92. Le superfici devono essere dichiarate in ettari con due decimali. Per determinare la superficie delle parcelle in occasione dei controlli in loco previsti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3887/92,
- il nome e l'indirizzo di ciascun produttore possono essere sostituiti da ogni altra informazione prevista dalla normativa nazionale, tale da consentire alle autorità competenti di determinare in modo inequivocabile il produttore in questione.

#### CAPITOLO IV

#### MATERIE PRIME

#### Articolo 9

I prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori ai trasformatori nell'ambito di un contratto devono rispondere ai requisiti minimi fissati nell'allegato.

### Articolo 10

1. Le organizzazioni di produttori notificano, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente, ogni consegna all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione. Nella notificazione si specifica in particolare il quantitativo da consegnare, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il numero d'identificazione del contratto al quale si riferisce la consegna. La notificazione è inoltrata per via elettronica o informatica e l'organismo destinatario ne conserva traccia scritta per almeno tre anni.

L'organismo competente può chiedere le informazioni supplementari che ritiene necessarie per il controllo fisico delle consegne.

Qualora i dati di cui al primo comma vengano modificati dopo la loro notificazione, i nuovi dati sono notificati secondo le stesse modalità della notificazione iniziale prima della partenza per la consegna. Dopo la notificazione iniziale, è ammessa una sola modifica.

2. Per ogni prodotto, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue:

- a) la data e l'ora dello scarico;
- b) l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce;
- d) il peso lordo e il peso netto;
- e) ove del caso, il tasso di riduzione, calcolato in applicazione dei criteri minimi di qualità fissati nell'allegato.

Il certificato di consegna è redatto in quattro esemplari. Esso viene firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Le firme sono precedute dalla menzione manoscritta «per accordo». Ogni certificato reca un numero d'identificazione.

Il trasformatore e l'organizzazione di produttori conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna. Ai fini del controllo, l'organizzazione di produttori trasmette un esemplare agli organismi di cui al paragrafo 1 entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna.

3. Qualora una partita appartenga, totalmente o parzialmente, a produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), l'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette una copia del certificato previsto al paragrafo 2 del presente articolo a ciascuna organizzazione di produttori interessata e ai singoli produttori in causa.

4. Per ogni trimestre dall'inizio della campagna ed entro il 10 del mese successivo, le organizzazioni di produttori notificano all'organismo designato dallo Stato membro in cui si

trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione, i quantitativi consegnati, suddivisi per partita e per prodotto. Per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti viene eseguita una ripartizione per contratto e secondo l'importo dell'aiuto corrispondente.

5. I documenti prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 2.

### Articolo 11

1. Per ogni trimestre dall'inizio della campagna ed entro il 10 del mese successivo, i trasformatori che sottoscrivono contratti con le organizzazioni di produttori notificano all'organismo designato dallo Stato membro in cui l'organizzazione di produttori ha la sua sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione, le informazioni seguenti per ogni prodotto:

- a) il quantitativo di prodotti ricevuti per ciascuna partita e per ciascun contratto, nonché il quantitativo di prodotti ricevuti al di fuori del contratto;
- b) i quantitativi di succo ottenuti, ripartiti secondo il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;
- c) la resa media in succo, espressa in peso, della materia prima e la concentrazione del succo, espressa in gradi Brix;
- d) i quantitativi di segmenti ottenuti, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

Le notificazioni sono firmate dal trasformatore che ne attesta in tal modo la veridicità.

2. Entro quarantacinque giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna, i trasformatori comunicano all'organismo di cui al paragrafo 1, per ciascun prodotto, quanto segue:

- a) i quantitativi ricevuti, ripartiti per prodotto finito ottenuto;
- b) i quantitativi ricevuti nell'ambito dei contratti, ripartiti per trimestre di consegna e per tipo di contratto, vale a dire di campagna e pluriennale;
- c) i quantitativi ricevuti nell'ambito dei contratti, ripartiti per prodotto finito ottenuto;
- d) i quantitativi di ciascun prodotto finito ottenuto dai quantitativi di cui alla lettera a); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;
- e) i quantitativi di ciascun prodotto finito ottenuto dai quantitativi di cui alla lettera c); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;

f) i quantitativi di ciascun prodotto finito in giacenza alla fine delle operazioni di trasformazione della campagna.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

## CAPITOLO V

### DOMANDE DI AIUTO

#### Articolo 12

1. Le organizzazioni di produttori presentano le domande di aiuto, per prodotto e per campagna, all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale.

Tali domande di aiuto sono presentate:

a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro:

- il 31 dicembre per i limoni,
- il 30 aprile per gli altri prodotti;

b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne i mandarini e le clementine, entro:

- il 30 giugno della campagna successiva per i limoni,
- il 31 ottobre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli;

c) per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna, entro il 31 luglio.

2. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo i termini stabiliti al paragrafo 1, se ciò non implica incidenze sfavorevoli per il controllo del regime di aiuti alla produzione.

3. Se la domanda di aiuto viene presentata dopo la scadenza dei termini ultimi previsti al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore a 15 giorni, non viene versato alcun aiuto. Tali disposizioni non sono applicabili nel caso in cui venga fatto ricorso al paragrafo 2.

4. Per le clementine vengono presentate domande di aiuto distinte per ciascuna destinazione possibile: succo e segmenti.

#### Articolo 13

1. Ogni domanda di aiuto di cui all'articolo 12 reca in particolare le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;
- b) il quantitativo oggetto della domanda di aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto e in funzione dell'importo dell'aiuto corrispondente, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;

c) il prezzo medio di vendita per il quantitativo consegnato nell'ambito dei contratti;

d) il quantitativo consegnato al di fuori del contratto nel corso dello stesso periodo e il suo prezzo medio di vendita.

2. L'organismo competente dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto versa l'aiuto non appena ha eseguito i controlli previsti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e controllato la corrispondenza tra la domanda di aiuto e i certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, relativi al prodotto in questione.

Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce allo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto la prova che il prodotto è stato effettivamente consegnato e ammesso alla trasformazione.

Non è concesso alcun aiuto in mancanza della prova di cui al comma precedente, né per i quantitativi per i quali non sono stati eseguiti i controlli di cui al primo comma.

#### Articolo 14

L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori:

a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro:

- il 28/29 febbraio per i limoni,
- il 30 giugno per gli altri prodotti;

b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne i mandarini e le clementine, entro:

- il 31 agosto della campagna successiva per i limoni,
- il 31 dicembre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli;

c) per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna, entro il 30 settembre.

#### Articolo 15

Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi membri e, ove del caso, ai produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b). Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tale versamento può essere effettuato mediante accreditamento.

Nel caso di un'organizzazione di produttori costituita, in tutto o in parte, da membri che, a loro volta, sono persone giuridiche composte da produttori, tali persone giuridiche trasferiscono il versamento di cui al primo comma ai produttori entro quindici giorni lavorativi.

## CAPITOLO VI

## CONTROLLI E SANZIONI

## Articolo 16

1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- a) garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- b) prevenire e perseguire le irregolarità e applicare le sanzioni previste dal presente regolamento;
- c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;
- d) verificare i registri di cui agli articoli 17 e 18 ed accertarne la concordanza con la contabilità imposta dalla normativa nazionale alle organizzazioni di produttori e ai trasformatori;
- e) effettuare i controlli previsti all'articolo 19, senza preavviso e nei periodi adeguati.

2. Gli Stati membri devono programmare i loro controlli di concordanza tenendo conto di un'analisi di rischio che prenda in considerazione, fra l'altro:

- a) le constatazioni fatte in occasione dei controlli eseguiti negli anni precedenti;
- b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- c) la resa della materia prima per zona di produzione omogenea;
- d) il rapporto tra i quantitativi consegnati e la stima del raccolto totale;
- e) la resa della materia prima in termini di prodotto finito.

I criteri su cui si basa l'analisi di rischio vengono periodicamente aggiornati.

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità o anomalie, gli Stati membri aumentano la frequenza e il tasso dei controlli di cui all'articolo 19 in funzione della gravità delle constatazioni effettuate.

## Articolo 17

1. Le organizzazioni di produttori che consegnano prodotti all'industria di trasformazione tengono un registro per ciascun prodotto consegnato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti:

- a) per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti pluriennali:
  - i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;

- ii) il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;

- b) per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti di campagna:

- i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;
- ii) il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;
- iii) i quantitativi totali consegnati, per giorno di consegna, ripartiti secondo l'aiuto applicabile;

- c) per i quantitativi consegnati al di fuori di un contratto:

- i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del trasformatore;
- ii) il peso netto di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione.

2. L'organizzazione di produttori e i produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, tengono a disposizione delle autorità nazionali di controllo le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Per ciascun prodotto di base e per ciascun produttore con cui sono stati stipulati contratti, tali informazioni devono consentire di stabilire la corrispondenza tra le superfici, il raccolto totale, i quantitativi totali consegnati all'organizzazione di produttori, i quantitativi consegnati alla trasformazione e il versamento degli aiuti.

L'organizzazione di produttori e i produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono soggetti alle ispezioni o ai controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tengono tutti i registri supplementari prescritti da queste autorità per i controlli che giudicano necessari.

3. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale o informatica dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2.

I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 1.

## Articolo 18

1. I trasformatori tengono un registro per ciascun prodotto acquistato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti:

- a) per i quantitativi acquistati presso organizzazioni di produttori nell'ambito di contratti:
  - i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;
  - ii) il peso netto di ogni partita ricevuta e ammessa alla trasformazione e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente, nonché l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;

- b) per gli altri quantitativi acquistati:
- i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del venditore;
  - ii) il peso netto di ogni partita ricevuta;
- c) i quantitativi di succo ottenuti giornalmente, ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;
- d) i quantitativi di segmenti ottenuti giornalmente, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;
- e) i quantitativi e i prezzi dei prodotti finiti acquistati giornalmente dal trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del venditore; per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;
- f) i quantitativi e i prezzi dei prodotti finiti che lasciano giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; queste indicazioni possono figurare nel registro sotto forma di riferimento a documenti giustificativi che esistono altrove, purché tali documenti contengano le informazioni summenzionate;
- g) i quantitativi dei prodotti finiti in giacenza alla fine della campagna; per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

2. Il trasformatore conserva, durante i cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione di cui trattasi, le prove del pagamento di tutte le materie prime acquistate nell'ambito del contratto o delle eventuali clausole aggiuntive. Egli conserva inoltre, per cinque anni, la prova del pagamento o della vendita del succo trasformato da esso acquistato o venduto.

Il trasformatore aggiorna quotidianamente, per ciascun stabilimento, i registri relativi alle scorte di succhi e/o di segmenti.

3. Il trasformatore è soggetto alle ispezioni o ai controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tiene tutti i registri supplementari prescritti da queste autorità per i controlli che giudicano necessari.

4. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale o informatica dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3.

I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 1.

#### Articolo 19

1. Per ogni organizzazione di produttori, prodotto e campagna, vengono eseguiti:

- a) controlli fisici almeno:
- sul 5 % delle superfici di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2,
  - sul 20 % dei quantitativi consegnati alla trasformazione nel quadro di ciascun contratto, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e il rispetto dei requisiti minimi di qualità di cui all'articolo 9;
- b) controlli amministrativi e contabili almeno:
- sul 5 % dei produttori con cui sono stati stipulati contratti, al fine di verificare, in particolare, che le superfici, il raccolto totale, il quantitativo consegnato all'organizzazione di produttori e il quantitativo consegnato alla trasformazione corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 15,
  - sul 10 % degli accordi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
- c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare che i quantitativi consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, i quantitativi consegnati alla trasformazione, i certificati di consegna di cui all'articolo 10 e i quantitativi indicati nella domanda di aiuto corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 15;
- d) verifiche amministrative sulla totalità delle domande di aiuto di cui all'articolo 12.

2. Per ogni trasformatore, stabilimento, prodotto ricevuto e campagna vengono eseguiti:

- a) controlli fisici almeno:
- sul 10 % dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti;
- b) controlli amministrativi e contabili almeno:
- sul 5 % delle partite ricevute nell'ambito di ciascuno dei due tipi di contratto, di campagna e pluriennali; essi vertono sul legame reale con un contratto, sui certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sull'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e sul rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 9,
  - sul 10 % dei trasferimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f);
- c) almeno due volte all'anno controlli fisici e contabili sulla totalità delle scorte esistenti di prodotti finiti, per verificarne la corrispondenza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti.

Inoltre, i controlli mirano a verificare la corrispondenza fra:

- a) le fatture di acquisto e di vendita dei succhi, da un lato;
- b) i quantitativi di materia prima ricevuti dall'industria, i quantitativi di succhi elaborati, i quantitativi di succhi acquistati e i quantitativi di succhi venduti o in giacenza, dall'altro.

### Articolo 20

1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorato di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e la restituzione dell'indebitato.

Il tasso dell'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebitato e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Se la differenza di cui al paragrafo 1 supera il 20 %, il beneficiario perde ogni diritto all'aiuto e, ove questo sia già stato versato, rimborsa la totalità dell'importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

Se la differenza supera il 30 %, l'organizzazione di produttori è inoltre esclusa dal regime di aiuto per il prodotto in causa per le tre campagne successive.

3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni relative al versamento degli aiuti, alle condizioni previste all'articolo 15. In particolare, essi prevedono sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori in funzione della gravità dell'inadempienza.

5. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di un prodotto consegnato nell'ambito di un contratto pluriennale per una campagna di commercializzazione è inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, l'aiuto corrispondente è ridotto del 50 % per tale campagna. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario restituisce la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

Se l'inosservanza del quantitativo minimo concerne simultaneamente tre o più contratti pluriennali, per una campagna di commercializzazione, l'organizzazione di produttori di cui trattasi è esclusa dalla firma dei nuovi contratti pluriennali dal momento in cui l'inosservanza è accertata. Lo Stato membro decide la durata dell'esclusione in base alla gravità dell'inadempienza. L'esclusione ha una durata di almeno due campagne. Il disposto del primo comma si applica a ogni contratto.

6. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che i quantitativi ammessi alla trasformazione per una campagna di commercializzazione nell'ambito di ciascun contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), sono inferiori ai quantitativi, contrattuali previsti per la campagna considerata, comprese le eventuali clausole aggiuntive, l'aiuto corrispondente al contratto in questione è ridotto:

- del 20 % se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 20 % ma inferiore al 30 % dei quantitativi contrattuali,
- del 30 % se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 30 % ma inferiore al 40 % dei quantitativi contrattuali,
- del 40 % se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 40 % ma inferiore al 50 % dei quantitativi contrattuali.

Non è concesso alcun aiuto se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 50 % dei quantitativi contrattuali.

Se l'aiuto è già stato pagato, l'organizzazione di produttori restituisce la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

Per i contratti pluriennali, nel caso in cui sia possibile applicare simultaneamente i paragrafi 5 e 6, si applica la sanzione più elevata.

7. Qualora si constati la risoluzione, totale o parziale, di un contratto di trasformazione prima della sua scadenza, l'organizzazione di produttori firmataria del contratto rimborsa il 40 % degli aiuti ricevuti a titolo del contratto stesso, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma.

Inoltre, nel caso di contratti pluriennali:

- un'organizzazione di produttori che abbia receduto, del tutto o in parte, da due o più contratti nel corso di una stessa campagna di commercializzazione non può concludere alcun contratto pluriennale a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per la durata di tre campagne, a partire dal momento in cui l'organismo competente dello Stato membro interessato constata la risoluzione del contratto,
- tranne in caso di fallimento del trasformatore, la mancata consegna di un prodotto per una delle campagne del contratto è assimilata alla risoluzione del contratto in questione.

8. Salvo in caso di errore manifesto, se i controlli delle superfici previsti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto dovuto alle organizzazioni di produttori viene ridotto:

- di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa è superiore al 5 %, ma uguale o inferiore al 20 % della superficie determinata,
- del 30 %, se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata.

La riduzione dell'aiuto così calcolata è ridotta della metà qualora la superficie dichiarata sia inferiore alla superficie effettivamente determinata.

9. In caso di recidiva da parte di un'organizzazione di produttori, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o il priconoscimento nel caso di un gruppo di produttori.

### Articolo 21

1. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di un prodotto ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, il trasformatore versa un importo pari al doppio dell'importo unitario dell'aiuto corrispondente al contratto, moltiplicato per il quantitativo in questione di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 20, paragrafo 1.

Inoltre, il trasformatore non potrà sottoscrivere nuovi contratti:

- per la campagna successiva alla constatazione, se la differenza di cui al primo comma non supera il 10 %,
- per le due campagne successive alla constatazione, se la differenza è superiore al 10 %, ma uguale o inferiore al 20 %,
- per le tre campagne successive alla constatazione, se la differenza supera il 20 %.

2. Inoltre, gli Stati membri prevedono l'esclusione del trasformatore dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 2202/96 se:

- un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con tale trasformatore,
- il trasformatore non paga il prezzo previsto all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f),
- il trasformatore non paga le penali previste al paragrafo 1.

Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità del caso, la durata del periodo in cui il trasformatore non può beneficiare del regime per la trasformazione.

3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

### Articolo 22

1. Al fine di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali si tiene conto dei quantitativi consegnati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2202/96, in ciascuno Stato membro in questione.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

## CAPITOLO VII

### COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE

### Articolo 23

1. Ogni Stato membro interessato notifica alla Commissione quanto segue:

- a) prima dell'inizio di ogni campagna, ove del caso, il ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2202/96 e i quantitativi dei due sottogruppi in questione;
- b) per ciascun prodotto, il quantitativo contrattuale per la campagna in corso, suddiviso per tipi di contratto, entro le date seguenti:
  - i) il 15 agosto per i limoni,
  - ii) il 15 dicembre per gli altri prodotti;
- c) il quantitativo di ciascun prodotto consegnato per la trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96, nei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ed entro le date seguenti:
  - i) il 1° aprile della campagna in corso per i limoni,
  - ii) il 1° agosto della campagna in corso per gli altri prodotti.

Nel caso delle clementine, tale quantitativo sarà suddiviso tra i prodotti consegnati per la trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succhi, dall'altro.

2. Per ciascun prodotto, entro il 1° gennaio della campagna successiva, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione quanto segue:

- a) i quantitativi ricevuti dai trasformatori, ripartiti per prodotto finito ottenuto;
- b) i quantitativi ricevuti dai trasformatori nell'ambito dei contratti, ripartiti per tipo di contratto, cioè di campagna o pluriennale;
- c) i quantitativi ricevuti dai trasformatori nell'ambito dei contratti, ripartiti per prodotto finito ottenuto;
- d) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera a); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;
- e) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera c); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;
- f) i quantitativi di ciascun prodotto finito in giacenza alla fine delle operazioni di trasformazione della campagna;
- g) i quantitativi oggetto di contratto e consegnati, per tipo di contratto, cioè di campagna o pluriennale;
- h) i quantitativi consegnati, suddivisi secondo l'importo dell'aiuto corrispondente;
- i) gli importi, espressi in moneta nazionale, delle spese relative agli aiuti versati alle organizzazioni di produttori.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

3. Per ciascun prodotto, entro il 1° gennaio della campagna successiva, ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione una relazione sui controlli effettuati durante la campagna precedente, con l'indicazione del numero dei controlli e i risultati ripartiti per categoria di constatazione.

## CAPITOLO VIII

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Articolo 24

Per la campagna 2001/2002 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 6, i riferimenti delle parcelle sono costituiti dai riferimenti catastali o da qualsiasi altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## Articolo 25

Il regolamento (CE) n. 1169/97 è abrogato con effetto, per ciascuno dei prodotti considerati, dalla fine della campagna di commercializzazione 2000/01.

## Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## ALLEGATO

## REQUISITI MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 9

I prodotti consegnati alla trasformazione devono:

- 1) essere interi, di qualità sana, leale e mercantile e idonei alla trasformazione; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume;
- 2) rispettare i valori minimi seguenti:
  - a) Prodotti destinati alla trasformazione in succo

	Resa in succo	Gradi Brix <sup>(1)</sup>
Arance	30 %	10°
Mandarini	23 %	9°
Clementine	25 %	10°
Pompelmi e pomeli	22 %	8°
Limoni	20 %	7°

<sup>(1)</sup> Metodo rifrattometrico.

- b) Prodotti destinati alla trasformazione in segmenti

	Resa in succo	Gradi Brix <sup>(1)</sup>
Clementine	33 %	10°
Satsuma	33 %	10°

<sup>(1)</sup> Metodo rifrattometrico.

Il calibro minimo delle clementine e dei satsuma destinati a essere trasformati in segmenti dev'essere di 45 mm.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2001 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 14,

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue.

considerando quanto segue:

(1) Al fine di specificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, si è rivelato opportuno apportare alcune modifiche al testo di tale regolamento.

1) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), dopo il termine «paglie» sono inserite le parole «e dei contratti di trasformazione per conto terzi».

(2) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1673/2000 prevede alcune disposizioni volte a impedire che il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre sia perturbato da coltivazioni illecite. Tale articolo impone quindi il rilascio di un certificato per la canapa che forma oggetto d'importazione, prevede l'istituzione di un sistema di controllo per le importazioni di canapa greggia e di sementi di canapa e limita ai soli importatori riconosciuti le importazioni di semi di canapa non destinati alla semina. È pertanto opportuno prevedere un modello comune di certificato che attesti la conformità della canapa importata alle condizioni previste. È altresì necessario disporre che gli Stati membri interessati istituiscano un sistema di controllo della canapa importata e un sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa non destinati alla semina. È infine opportuno prevedere disposizioni applicabili nel caso in cui tali semi di canapa siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

2) All'articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) per ciascuna campagna di commercializzazione, un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria in giacenza al termine del periodo considerato.»

(3) Per consentire agli Stati membri e agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alle importazioni di canapa, occorre prevedere l'applicazione di tali disposizioni a partire dal 1° novembre 2001. È pertanto necessario che le misure di controllo in vigore anteriormente a tale data restino applicabili fino al 31 ottobre 2001.

3) È aggiunto il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

**Canapa importata**

1. Il certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000 è redatto su formulari conformi al modello che figura nell'allegato. Il certificato è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro d'importazione, che sono state rispettate tutte le condizioni previste.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri interessati stabiliscono le condizioni da rispettare per la domanda di certificato, nonché per il rilascio e l'uso del certificato stesso. Tuttavia, le caselle 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 e 25 del formulario di certificato devono essere compilate obbligatoriamente.

Ciascuno Stato membro interessato istituisce il sistema di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1673/2000, gli Stati membri interessati istituiscano il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.

In caso di importazione di semi di canapa di cui al primo comma, il certificato di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che attestino che i semi di canapa oggetto del certificato hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato, una delle seguenti operazioni:

- riduzione ad uno stato che escluda l'utilizzo a fini di semina,
- miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto,
- riesportazione verso un paese terzo.

Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al comma precedente entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

Le attestazioni di cui al secondo comma sono effettuate dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

- il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore,
- la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al secondo comma, nonché la data in cui è stata effettuata,
- la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.

3. In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esat-

tezza delle attestazioni relative alle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, realizzate sul suo territorio.

Se del caso, lo Stato membro d'importazione trasmette allo Stato membro interessato una copia delle attestazioni relative alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e fornite dagli importatori riconosciuti. Se nel corso dei controlli di cui al primo comma vengono individuate irregolarità, lo Stato membro interessato ne informa l'autorità competente dello Stato membro importatore.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, che li comunica agli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio dei certificati e per i controlli previsti al presente articolo.»

4) All'articolo 19, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«I regolamenti (CEE) n. 1523/71, (CEE) n. 1164/89, (CEE) n. 1784/93 e (CE) n. 452/1999 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 3, si applicano soltanto a partire dal 1° novembre 2001 e le misure nazionali di controllo in vigore al 30 giugno 2001 si applicano alle importazioni di canapa effettuate fino al 31 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CERTIFICATO PER LA CANAPA IMPORTATA (conformità della canapa con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1673/2000)

<b>1</b>	1. Organismo emittente del certificato (nome e indirizzo)		2. Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente <sup>(1)</sup>		N.	
			3.			
	4. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>		5.			
	6.		7. Paese di provenienza			
8. Paese d'origine						
10.						
11.						
<b>1</b>	13. PRODOTTO DA IMPORTARE		12. ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ			
	14. Denominazione commerciale					
	15. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) (barrare la casella corrispondente)  <input type="checkbox"/> Semi di canapa destinati alla semina  <input type="checkbox"/> Semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina  <input type="checkbox"/> Canapa greggia o macerata			16. Codice NC (barrare la casella corrispondente)  <input type="checkbox"/> ex 1207 99 10  <input type="checkbox"/> 1207 99 91  <input type="checkbox"/> 5302 10 00		
	17. Quantità <sup>(2)</sup> in cifre		18. Quantità <sup>(2)</sup> in lettere		19. Tolleranza % in più	
	20. Varietà di canapa (per i semi di canapa destinati alla semina)					
	24. Condizioni particolari (barrare la casella corrispondente)  <input type="checkbox"/> I semi di canapa destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 10, sono scortati dalla prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà in questione non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999  <input type="checkbox"/> I semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, sono importati da un importatore riconosciuto dallo Stato membro  <input type="checkbox"/> La canapa greggia, di cui al codice NC 5302 10 00, è conforme alle condizioni previste all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999					
	25. Rilsaciato a:  il <input type="text"/> con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente:			26. Validità prorogata fino al <input type="text"/> compreso  per <sup>(2)</sup> : A <input type="text"/> , il <input type="text"/>  Firma e timbro dell'organismo emittente del certificato:		

<sup>(1)</sup> Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella n. 25.  
<sup>(2)</sup> Massa netta o altra unità di misura, con indicazione dell'unità.



**CERTIFICATO PER LA CANAPA IMPORTATA (conformità della canapa con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1673/2000)**

<b>2</b> Esemplare per l'organismo emittente	1. Organismo emittente del certificato (nome e indirizzo)		2. Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente <sup>(1)</sup>		N.	
			3.			
	4. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>		5.			
	6.		7. Paese di provenienza			
<b>2</b>			8. Paese d'origine			
			10.			
			11.			
			12. ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ			
13. PRODOTTO DA IMPORTARE						
14. Denominazione commerciale						
15. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) (barrare la casella corrispondente) <input type="checkbox"/> Semi di canapa destinati alla semina <input type="checkbox"/> Semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina <input type="checkbox"/> Canapa greggia o macerata				16. Codice NC (barrare la casella corrispondente) <input type="checkbox"/> ex 1207 99 10 <input type="checkbox"/> 1207 99 91 <input type="checkbox"/> 5302 10 00		
17. Quantità <sup>(2)</sup> in cifre		18. Quantità <sup>(2)</sup> in lettere			19. Tolleranza % in più	
20. Varietà di canapa (per i semi di canapa destinati alla semina)						
24. Condizioni particolari (barrare la casella corrispondente) <input type="checkbox"/> I semi di canapa destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 10, sono scortati dalla prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà in questione non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999 <input type="checkbox"/> I semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, sono importati da un importatore riconosciuto dallo Stato membro <input type="checkbox"/> La canapa greggia, di cui al codice NC 5302 10 00, è conforme alle condizioni previste all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999						
25. Rilasciato a: il _____ con il n. _____ Firma e timbro dell'organismo emittente:				26. Validità prorogata fino al _____ compreso per <sup>(2)</sup> : A _____, il _____ Firma e timbro dell'organismo emittente del certificato:		

<sup>(1)</sup> Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella n. 25.  
<sup>(2)</sup> Massa netta o altra unità di misura, con indicazione dell'unità.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	70,0
	999	70,0
0707 00 05	052	75,8
	628	106,1
	999	90,9
0709 90 70	052	79,9
	999	79,9
0805 30 10	388	59,7
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,2
	400	101,8
	508	74,9
	512	94,6
	524	75,0
	528	81,5
	720	147,1
	804	96,6
	999	95,0
	0809 10 00	052
999		172,9
0809 20 95	052	379,0
	068	264,1
	400	299,0
	608	244,3
	999	296,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 giugno 2001**

**relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del calendario CXL, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.
- (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente di tutti gli operatori comunitari interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dei dazi doganali previsti per tale contingente a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del contingente stesso.
- (3) È necessario tener conto del fabbisogno di taluni Stati membri ove si rileva una certa carenza di bovini destinati all'ingrasso. Poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria le domande di detti Stati membri.
- (4) Per la ripartizione del contingente è opportuno applicare al quantitativo riservato all'Italia e alla Grecia il metodo previsto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, evitando peraltro discriminazioni tra gli operatori interessati. Occorre pertanto consentire l'accesso al contingente agli operatori cosiddetti «nuovi arrivati».
- (5) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA. Viene fatta ecce-

zione per l'Italia e la Grecia: gli operatori che sono iscritti nel registro dell'IVA di un altro Stato membro possono presentare la loro domanda in questi due paesi.

- (6) Per evitare speculazioni occorre:
  - escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° giugno 2001 non esercitano più alcuna attività nel settore dei bovini vivi,
  - fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,
  - escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione,
  - limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.
- (7) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 <sup>(4)</sup>.
- (8) Per consentire la piena utilizzazione del contingente, occorre fissare una data limite per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e prevedere un'altra assegnazione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli a tale data. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata agli importatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi ai quali avevano diritto.
- (9) È necessario disporre che il regime venga gestito tramite titoli d'importazione. A tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che vi devono figurare e i titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione, anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni, bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001 <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.

- (10) L'applicazione di tale contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare dei prodotti importati. Pertanto l'ingrasso deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.
- (11) Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti.
- (12) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, un contingente tariffario di 169 000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

2. Il dazio doganale all'importazione applicabile nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L'applicazione di tale aliquota è subordinata alla condizione che l'animale importato venga ingrassato nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.

#### Articolo 2

1. I diritti d'importazione da assegnare per il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a) Italia:             | 127 500 capi; |
| b) Grecia:             | 19 500 capi;  |
| c) altri Stati membri: | 22 000 capi.  |

2. Per ciascuno dei quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti d'importazione relativi:

- al 70 % dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente, su richiesta, dallo Stato membro interessato agli importatori che comprovino di avere importato animali vivi nell'ambito dei regolamenti di cui all'allegato I; il numero di capi è assegnato proporzionalmente al numero di capi importati nell'ambito di detti regolamenti,
- al 30 % dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente, su richiesta, dallo Stato membro interessato agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 75 animali vivi di cui al codice

NC 0102 90, escluse le importazioni contemplate dai regolamenti di cui all'allegato I.

Gli operatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

Le domande relative a diritti di importazione vanno presentate:

- in Italia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a),
- in Grecia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono assegnati su richiesta agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 75 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

Le domande relative a diritti d'importazione per i quantitativi di cui al primo comma vanno presentate nello Stato membro, Italia e Grecia escluse, in cui il richiedente iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

4. I quantitativi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, e al paragrafo 3, sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi chiesti da ciascun operatore avente diritto. Ogni domanda di diritti d'importazione non può superare il 10 % del numero di capi disponibili.

5. Le prove relative ad importazioni e/o esportazioni sono fornite esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente autenticate dalle autorità competenti.

#### Articolo 3

1. Il presente regolamento non si applica agli operatori che alla data del 1° giugno 2001 non esercitano più il commercio di bovini vivi.

2. Le società derivanti da fusioni nel contesto delle quali ogni parte dispone di diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, sono titolari dei medesimi diritti delle società da cui sono formate.

#### Articolo 4

1. Se per una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

2. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire all'autorità competente entro il 13 giugno 2001 corredata dei necessari documenti probatori.

3. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dopo aver verificato i documenti presentati, l'Italia e la Grecia trasmettono alla Commissione, entro il 4 luglio 2001, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante i formulari che figurano negli allegati II e III.

4. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 26 giugno 2001, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante il formulario che figura nell'allegato II.

La Commissione decide quanto prima sul numero di domande che possono essere accettate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Se con l'assegnazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, viene emesso un solo titolo per tale quantitativo.

#### Articolo 5

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata, presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se con l'assegnazione da parte dell'Italia e della Grecia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e con quella da parte della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i diritti d'importazione richiesti superano i diritti attribuiti, la cauzione costituita è svincolata per la parte corrispondente al superamento.

#### Articolo 6

1. Qualsiasi importazione, di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

3. La domanda di titolo può essere presentata soltanto:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione,
- dall'operatore al quale sono stati assegnati diritti d'importazione ai sensi degli articoli 2 e 4. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

4. I titoli sono rilasciati fino al 30 novembre 2001 sino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per il numero di capi restante sono rilasciati a decorrere dal 1° dicembre 2001.

5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti indicazioni:

- a) nella casella 8, il paese d'origine;
- b) nella casella 16, uno dei codici NC ammissibili;
- c) nella casella 20, la seguente indicazione:

«Animali vivi maschi della specie bovina di peso pari o inferiore a 300 kg per capo [regolamento (CE) n. 1095/2001].»

#### Articolo 7

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2. La validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 2002.

3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

4. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

#### Articolo 8

1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve fornire la prova che:

- ha assunto per iscritto l'impegno, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, di comunicarle entro un mese l'elenco delle aziende in cui i giovani bovini sono ingrassati,
- ha costituito, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato IV per ciascun codice NC ammissibile, al fine di garantire che gli animali importati saranno ingrassati per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione.

2. L'ingrasso degli animali di cui al presente regolamento si effettua nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

3. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione la prova che i giovani bovini:

- a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;
- b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; o
- c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, primo trattino, non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

- del 15 %, e
- del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

4. Se la prova di cui al paragrafo 3 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia se detta prova non è stata ottenuta nel termine suddetto di 180 giorni ma viene presentata nei sei mesi successivi ai predetti 180 giorni, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

#### Articolo 9

1. Per i quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 22 febbraio 2002, si procede ad un'altra attribuzione di diritti d'importazione senza tener conto della ripartizione dei diritti da assegnare tra gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei due diversi

regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

2. A tal fine, gli Stati membri, comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo 2002, le quantità che non hanno formato oggetto di una domanda di titolo d'importazione.

3. La Commissione adotta al più presto una decisione sui quantitativi residui.

4. L'assegnazione dei quantitativi residui è limitata agli operatori interessati che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi ai quali avevano diritto.

La domanda di diritti d'importazione è presentata nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

5. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 4 a 8. Tuttavia, la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è fissata al 22 marzo 2002 e la data della comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è fissata al 29 marzo 2002.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2**

Regolamenti della Commissione:

- (CE) n. 1376/97 (GU L 189 del 18.7.1997, pag. 3),
  - (CE) n. 1043/98 (GU L 149 del 20.5.1998, pag. 7),
  - (CE) n. 1431/1999 (GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 49).
-





## ALLEGATO IV

## IMPORTI DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso (codice NC)	Importo in EUR/capo
0102 90 05	28
0102 90 29	56
0102 90 49	105

**REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1081/1999, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I seguenti regolamenti stabiliscono norme per la gestione dei contingenti tariffari di bovini vivi:

- regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1081/1999 <sup>(4)</sup>,
- regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98,
- regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000 <sup>(6)</sup>,
- regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000.

(2) Per la ripartizione dei contingenti è opportuno applicare il metodo previsto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, evitando

peraltro discriminazioni tra gli operatori interessati. Occorre pertanto consentire l'accesso al contingente agli operatori cosiddetti «nuovi arrivati».

- (3) Il numero dei «nuovi arrivati» che presentano la loro domanda nell'ambito di alcuni contingenti tariffari sta aumentando notevolmente. Occorre quindi rendere più restrittivo il criterio di accesso per quanto riguarda gli scambi di animali vivi.
- (4) La crisi della BSE e l'afta epizootica hanno causato una perturbazione del commercio degli animali. È pertanto opportuno fissare, per gli operatori tradizionali e per i nuovi arrivati, periodi di riferimento che terminino prima delle suddette crisi.
- (5) Per evitare speculazioni occorre:
  - fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,
  - escludere la possibilità di trasferire i titoli.
- (6) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza, principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 <sup>(9)</sup>.
- (7) Occorre pertanto modificare le disposizioni dei regolamenti citati al primo considerando.
- (8) Tenuto conto delle date di presentazione delle domande di diritti d'importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
- (9) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente del 70 %, pari a 4 900 capi, e del 30 %, pari a 2 100 capi.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.<sup>(6)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.<sup>(7)</sup> GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.<sup>(8)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.<sup>(9)</sup> GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

a) La prima parte (70 %) è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato, nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, animali compresi nel contingente con numero d'ordine 09.4563.

Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto.

b) La seconda parte (30 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

2) dopo l'articolo è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.»

3) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (\*), i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

(\*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. I due volumi contingenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente del 70 %, pari a 3 500 capi, e del 30 %, pari a 1 500 capi:

a) la prima parte (70 %) di ciascuno dei due volumi contingenziali è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato, nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, animali compresi nei contingenti con numeri d'ordine 09.0001 e/o 09.0003.

Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto;

b) la seconda parte (30 %) di ciascuno dei due volumi contingenziali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.»

#### Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1128/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

2) l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo comma, la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori alle autorità competenti entro il 21 giugno precedente fanno d'importazione in causa.»

3) l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 21 giugno precedente l'anno d'importazione in causa.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. Ogni domanda di diritti d'importazione non può superare il 10 % del numero di capi disponibili.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti.»

4) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.»

5) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (\*), i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

(\*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

#### Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è modificato come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di apportare la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato e/o esportato, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui al primo comma va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

2) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 4 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.»

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.»

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che fissa l'aiuto relativo alla campagna 2001/2002 per le pesche e le pere destinate alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, prevede la pubblicazione da parte della Commissione dell'importo degli aiuti da applicare, segnatamente per le pesche e le pere, previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti inferiore al limite comunitario. In ciascuno degli Stati membri interessati, l'importo dell'aiuto da applicare nel corso della campagna 2001/2002 è quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (3) La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti superiore al limite comunitario. L'importo dell'aiuto da applicare nel corso della campagna 2001/2002 è quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 negli Stati membri che non hanno superato il rispettivo limite e detto importo, previa deduzione dell'importo che supera tale limite in

ciascuno degli Stati membri di cui trattasi e previa ripartizione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, dei quantitativi non trasformati.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2001/2002, l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

- a) per le pesche, 47,70 EUR/t;
- b) per le pere,
  - 60,50 EUR/t in Grecia,
  - 160,86 EUR/t in Spagna,
  - 123,29 EUR/t in Francia,
  - 130,68 EUR/t in Italia,
  - 102,64 EUR/t nei Paesi Bassi,
  - 161,70 EUR/t in Austria,
  - 161,70 EUR/t in Portogallo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/1999 <sup>(4)</sup>, dispone che il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. In base all'esperienza acquisita e tenuto conto delle particolari esigenze della distribuzione ai beneficiari dell'azione, ossia le persone indigenti, occorre autorizzare il proseguimento della distribuzione agli organismi caritativi fino al 31 ottobre dell'anno di esecuzione dell'azione.

Questa proroga consente inoltre di abbreviare la fase intermedia tra l'esecuzione di due piani successivi.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. Il periodo di esecuzione del piano va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Tuttavia, la distribuzione agli organismi caritativi può essere effettuata fino al 31 ottobre dell'anno di esecuzione del piano.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU L 331 del 23.12.1999, pag. 55.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/2001<sup>(4)</sup>, dispone di prorogare fino al 31 maggio 2001 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 31 maggio 2001. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

- (3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire un dibattito approfondito.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del 31 maggio 2001 è sostituita dalla data del 30 settembre 2001.
- 2) All'articolo 3, la data del 31 maggio 2001 è sostituita dalla data del 30 settembre 2001.
- 3) Nella parte B dell'allegato, la data del 31 maggio 2001 è sostituita dalla data del 30 settembre 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 12.4.2001, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2001 <sup>(4)</sup>, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 <sup>(6)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(7)</sup> concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1997, il 1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci e le prugne.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 107 del 18.4.2001, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	718 828
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	1 174 823
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	11 881
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	6 621
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	661
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	9 867
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	372 855
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	289 518
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	117 200
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	289 508
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	14 586
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	256 320
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	1 052 182
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	588 285
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	269 823
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	96 939
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	178 499
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	153 116
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	255 305
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 177»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1101/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che fissa le percentuali di riduzione applicabili alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in base ai quantitativi disponibili dei contingenti tariffari e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri sul volume totale delle assegnazioni richieste, stabilisce i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni agli operatori non tradizionali per il secondo semestre 2001.
- (2) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 4 214 601 tonnellate per gli operatori non tradizionali A/B e a 148 043 tonnellate per gli operatori non tradizionali C.
- (3) Tenuto conto dei quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per il secondo semestre 2001 fissati nell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/

2001, della parte assegnata in ciascun contingente agli operatori non tradizionali conformemente all'articolo 2 dello stesso regolamento, nonché dei volumi delle domande sopra citati, occorre fissare la percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di assegnazione nel quadro, rispettivamente, dei contingenti tariffari A/B e C.

- (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in forza dei termini stabili dal regolamento (CE) n. 896/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, a ciascuna domanda di assegnazione presentata da un operatore non tradizionale per il secondo semestre 2001 si applica la percentuale di riduzione seguente:

- |  |            |
|--|------------|
| — per ogni operatore non tradizionale A/B: | 4,5868 %,  |
| — per ogni operatore non tradizionale C:   | 58,4903 %. |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che stabilisce, per il mese di maggio 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese prece-

dente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di maggio 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di maggio 2001 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2001. Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 2001, che stabilisce, per il mese di maggio 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

---

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,46172	corone danesi
	9,05509	corone svedesi
	0,614571	lire sterline

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1303/2000 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda il bilancio previsionale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1303/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2736/2000 <sup>(4)</sup>, ha fissato il bilancio previsionale per l'approvvigionamento dell'arcipelago in carni e uova originarie del resto della Comunità. Tale bilancio deve essere fissato tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica dei quantitativi che figurano nel bilancio previsionale per le suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1303/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 22.6.2000, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 56.

## ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001***(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo <sup>(1)</sup>
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i prodotti della sottovoce 0207 23	37 000 <sup>(2)</sup>
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare	200

<sup>(1)</sup> Peso dei prodotti.<sup>(2)</sup> Di cui 200 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 giugno 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 862/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 5 giugno 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 862/2001 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 giugno 2001 e prima del 14 giugno 2001, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 3.5.2001, pag. 8.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2001

**relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata**

(2001/420/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera <sup>(2)</sup>,

vista l'iniziativa della Repubblica francese,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario adeguare l'Istruzione consolare comune e il Manuale comune per agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata <sup>(3)</sup>.
- (2) La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis <sup>(4)</sup>.
- (3) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente strumento e di conseguenza non è vincolata da esso, né

è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

- (4) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999 <sup>(5)</sup>.
- (5) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione della presente decisione. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente decisione non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Alla parte V, punto 2.3 dell'Istruzione consolare comune il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il rilascio del visto uniforme e del visto per soggiorno di lunga durata avente altresì valore di visto per soggiorni di breve durata alle categorie di richiedenti di cui all'allegato 5B, soggette a consultazione dell'autorità centrale, del Ministero degli Affari esteri o di altre autorità — (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione), rispetterà le procedure descritte qui di seguito.»

<sup>(1)</sup> GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

## Articolo 2

La parte VI dell'Istruzione consolare comune è così modificata:

1) Al punto 1.1, alla dicitura «*valido per*», il secondo comma:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni»;

b) è aggiunta la lettera seguente:

«d) Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata + Stati Schengen.»;

c) è inserito il terzo trattino seguente:

«— Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata che, per una durata massima di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, ha altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, si indicherà anzitutto lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata, seguito dalla formula "Stati Schengen".».

2) Al punto 1.7, alla dicitura «*tipo di visto*», primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«D + C: visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata».

## Articolo 3

L'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune e l'allegato 6 a) del Manuale comune sono completati da un esempio, allegato alla presente decisione, di compilazione della vignetta visto nel caso di rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata avente anche valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata.

## Articolo 4

La presente decisione è applicabile dal 15 giugno 2001.

## Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BODSTRÖM

## ALLEGATO

**VISTO NAZIONALE PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA AVENTE ALTRESÌ VALORE DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA (VDC)**

## ESEMPIO 15

- In questo caso, la dicitura «*valido per*» è completata dal codice del paese che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata + la formula «Stati Schengen».
- Nell'esempio in questione, si tratta di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato dalla Francia, con valore altresì di visto uniforme per soggiorni di breve durata.
- Il visto per soggiorno di lunga durata con valore altresì di visto per soggiorni di breve durata è identificato dal codice D + C.